

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA (ex Soprintendenza archeologia)

1. ACCESSO E MODALITÀ DI AMMISSIONE

La Biblioteca della DRM Umbria è istituzionalmente destinata ai dipendenti dell'Istituto. Possono però accedervi quanti svolgono attività di ricerca relativamente ai fondi conservati o vigilati dall'Istituto e coloro che non possono reperire in altre biblioteche le pubblicazioni desiderate.

Gli utenti sono tenuti ad un comportamento corretto, evitando ogni atteggiamento che possa disturbare l'attività di studio e di lavoro.

È consentito l'uso del PC portatile con alimentazione a batteria.

2. APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca è aperta, su prenotazione, dalle ore **9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì**. Gli utenti sono pregati di osservare rigorosamente tale orario.

L'orario di apertura può essere oggetto di variazione in caso di assenza del Funzionario responsabile.

L'accesso alla biblioteca agli utenti esterni non è consentito in assenza di personale interno.

3. CONSULTAZIONE

L'uso dei libri e dei periodici è libero nella sala della biblioteca.

Le tesi di laurea e di dottorato sono consultabili previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta scritta e motivata.

4. PRESTITO INTERNO

Fatte salve eventuali esigenze di conservazione, è ammesso al prestito interno il personale della Direzione regionale Musei Umbria.

5. PRESTITO ESTERNO

Non è ammesso prestito esterno

6. RIPRODUZIONI

Nel rispetto della normativa vigente (art. 108 del DLgs 42/2004 così come modificato dall'art. 1, comma 171 della L 124/2017) la riproduzione per uso personale di studio, ricerca e comunque per le attività svolte senza fini di lucro delle opere possedute dalla Biblioteca è **libera**.

La libera riproduzione si attua come indicato dalla Legge sul diritto d'autore nei limiti del **15% di volumi o fascicoli di periodici in commercio**.

Si precisa che la biblioteca non è in alcun modo responsabile di eventuali violazioni di legge compiute dall'utente.

L'autorizzazione alla riproduzione è concessa ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta e il procedimento di riproduzione non arrechi danni al materiale.